

TI_GERICHTE 12.2017.194 vom 11. April 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-04-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2017.194

FR: TI_GERICHTE 12.2017.194 du 11 avril 2018

IT: TI_GERICHTE 12.2017.194 del 11 aprile 2018

Regeste

Richiesta pregiudiziale di riconoscimento e di exequatur - rigetto in via definitiva dell'opposizione al PE - documenti originali

Erwägungen

E. 22

ottobre 2013 inc. n. 12.2013.77); che la prima censura ricorsuale, ancorché non decisiva per l'esito della lite, è fondata: è in effetti incontestabile che l'istante, oltre all'attestazione di esecutività della sentenza non riferita alla decisione oggetto di riconoscimento e di exequatur (doc. E, datata 2 novembre 2015), ne aveva a suo tempo pure prodotta un'altra, questa volta chiaramente riferita a quella decisione e meglio alla sentenza del Tribunale di Pavia "pubblicata il 12/08/2015" nella "causa di opposizione n. _____" relativa al "decreto ingiuntivo n. _____" (doc. I, datata 4 marzo 2016); che non possono invece essere condivisi gli altri due rimproveri mossi al Pretore, quello di non aver rilevato che per giurisprudenza invalsa (TF 18 dicembre 2014 5A_467/2014), in assenza di dubbi riguardo all'autenticità dei documenti prodotti, la loro produzione in originale non era necessaria e quello di neppure aver preso atto della sua disponibilità "su richiesta" ad inoltrarli "in originale": sulla prima questione, si osserva che quella giurisprudenza non era stata resa in virtù della CLug (il cui art. 53 cpv. 1 impone la produzione di una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità, non consentendo così la produzione di semplici fotocopie, cfr. TF 24 settembre 2009 5A_241/2009 consid. 2.2 e 2.3) ma in applicazione della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria circa il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze giudiziarie (il cui art. 6 cpv. 1 n. 1 permette anche la produzione di semplici fotocopie, cfr. consid. 2.3 e 2.4) e che l'Alta Corte aveva ritenuto infondato, in caso di applicazione dell'art. 46 cpv. 1 CL (ora 53 cpv. 1 CLug), l'argomento secondo cui, laddove i documenti esibiti non erano stati espressamente tacciati di falsi, l'eccezione in tal senso della controparte costituirebbe un mero cavillo (TF 24 settembre 2009 5A_241/2009 consid. 2.2); sul secondo aspetto, va rilevato che l'istante, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), non ha spiegato in cosa consistesse il rimprovero mosso al giudice di prime cure di non aver preso atto della sua disponibilità "su richiesta" ad inoltrare i documenti "in originale", fermo restando che, nell'ipotesi in cui abbia inteso lamentare il fatto che costui in applicazione dell'art. 55 cpv. 1 CLug non gli avesse fissato un termine per la presentazione degli originali o non avesse accettato documenti equivalenti oppure ancora non ne avesse disposto la dispensa, gli andrebbe obiettato che la norma era riferita al solo attestato di cui all'art. 54 CLug, che a suo tempo non era però stato presentato, neppure in fotocopia, mentre che, nell'ipotesi in cui abbia inteso lamentare il fatto che costui in applicazione dell'art. 56 CPC non avesse ritenuto di procedere con un interpello, gli andrebbe obiettato che la disposizione non era

applicabile per il fatto che egli aveva scientemente deciso di produrre dei documenti che riteneva a torto validi e non aveva così fornito atti non chiari, contraddittori, imprecisi o manifestamente incompleti (TF 27 luglio 2015 5A_818/2014 consid. 4.2); oltretutto, siccome è incontestabile che il Pretore non aveva avuto un comportamento tale da creare nell'istante un particolare affidamento circa la validità dei documenti da lui prodotti, nulla avrebbe impedito a quest'ultimo, per altro patrocinato da un legale, di replicare alle osservazioni presentate dal convenuto, contenenti quell'eccezione, e di produrre già allora tutti i documenti in originale (tanto più che già in precedenza, il 6 dicembre 2016, un'altra sua istanza in tal senso era stata respinta dallo stesso Pretore sempre per queste identiche ragioni, cfr. doc. 4); che è infine a torto che l'istante, senza per altro aver minimamente spiegato per quali ragioni ciò fosse tale da "evitare che anche il presente reclamo venga respinto" ed anzi fosse tale da imporre l'accoglimento dell'istanza, ha versato agli atti in questa sede gli originali di tutti i documenti che in prima istanza aveva prodotto solo in fotocopia (doc. 4-9 del reclamo) oltre all'attestato originale relativo alle decisioni e alle transazioni giudiziarie di cui agli art. 54 e 58 CLug - Allegato V (doc. 10 del reclamo): la giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che in caso di procedura bilaterale in prima istanza, com'è pacificamente quella in esame avente per oggetto una domanda di rigetto dell'opposizione ad un PE con richiesta pregiudiziale di riconoscimento e di exequatur di una sentenza straniera secondo la CLug, l'istante è tenuto a produrre già in prima sede tutti i documenti a sostegno delle sue richieste (TF 28 novembre 2011 5A_621/2011 consid. 2.4, 16 dicembre 2011 5A_441/2011 consid. 4.2.1, 27 luglio 2015 5A_818/2014 consid. 4.1) e non può prevalersi della facoltà di produrre nuove prove nella procedura di secondo grado (art. 326 cpv. 1 CPC; TF 24 agosto 2017 5A_939/2016 consid. 3.1.2, 3.2.1 e 3.2.2; ritenuto che un'eccezione è però ammessa, a favore del convenuto, in caso di procedura unilaterale in prima istanza, cfr. DTF 138 III 82 consid. 3.5.3; TF 24 gennaio 2013 5A_568/2012 consid. 4, 27 luglio 2015 5A_818/2014 consid. 4.1); oltretutto tutti i documenti prodotti in questa sede sarebbero stati irripi anche in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC (disposizione applicabile per analogia nell'ipotesi in cui la produzione di nuove prove nella procedura di secondo grado fosse stata eccezionalmente ammissibile, cfr. TF 24 gennaio 2013 5A_568/2012 consid. 4), quelli di cui ai doc. 4-9 del reclamo siccome si trattava di documenti preesistenti alla decisione impugnata (pseudo nova) che l'istante - come detto - avrebbe già potuto produrre nella procedura di primo grado (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC), e quello di cui al doc. 10 del reclamo, che per altro da solo neppure sarebbe stato sufficiente ad accogliere l'istanza (art. 53 cpv. 2 CLug; TF 27 luglio 2015 5A_818/2014 consid. 3.2), siccome lo stesso, pur essendo successivo alla decisione impugnata (novum autentico), era stato da lui fatto allestire solo dopo il ricevimento della sentenza pretorile (ciò che costituiva una chiara misura dilatoria avvenuta in violazione dell'art. 317 cpv. 1 lett. a CPC, cfr. TF 10 aprile 2015 4A_189/2014 consid. 3.3) e per altro avrebbe a sua volta già potuto essere richiesto e prodotto nella procedura di primo grado (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC); che il reclamo dell'istante deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile; che le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all'art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente dell'importanza della lite, della sua difficoltà e dell'ampiezza del lavoro richiesto; che per l'eventuale impugnabilità al Tribunale federale fa stato un valore litigioso di fr. 19'294.75 (fr. 9'516.55 + fr. 9'778.75). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili decide: I. Il reclamo 4 dicembre 2017 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile . II. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.